



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

(Provincia di Savona)

N° **38** Reg. delib. **06/08/2014**

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

Nell'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **SEI** del mese di **AGOSTO**, alle ore **21:00**, in Borghetto Santo Spirito, nella sede municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge sulle autonomie locali, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **prima** convocazione.

All'appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI	X	
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
PARRINELLO EMANUELE	X	
PICASSO LUIGI	X	
MUSURACA ANTONIO	X	
CAGNINO GABRIELE	X	
ARECCO MARIA CLARA	X	
CONFALONIERI SILVIA	X	
MORENO ROBERTO	X	
ANGELUCCI BRUNO	X	
VILLA PIER PAOLO	X	
TOTALE	11	0

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott.ssa **OLIO FIORENZA**.

Il dott. **Gabriele CAGNINO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sulla seguente pratica segnata all'oggetto.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147.

OMISSIS....(ex art. 57 comma 4° del regolamento Sedute Consiliari)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

a. imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

b. componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

1. tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,

2. tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 21 marzo 2012, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU (anticipazione in via sperimentale);

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

RAVVISATA pertanto

a. la necessità di un coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, istitutiva, dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" e delle sue componenti;

b. l'opportunità di adottare **un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e prevedendo la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI pertanto, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013:

"659. *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*

a) *abitazioni con unico occupante;*

b) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*

c) *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

682. *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

688. *Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero*

anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*

690. *La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.”;*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata nei limiti posti dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Comunale n. 105 del 27.06.2014, esecutiva ai sensi

di Legge, con la quale si proponeva l'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) , di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

SENTITA la commissione consigliare Affari Istituzionali nella seduta del 3 luglio u.s.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

DATO ATTO che:

- il 1° comma dell'art. 69 del D.Lgs. 507/93, indica nella data del 31 ottobre il termine ultimo per deliberare, le tariffe dei locali ed aree compresi nelle singole categorie da applicarsi per l'anno successivo;
- l'art. 151 – comma 1° - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedere che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 31 – 1° comma – della Legge 23 dicembre 1998, n. 488 aveva già fissato in via generale la data del 31 dicembre quale termine ultimo per gli adempimenti in questione;
- l'8° comma – dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per l'anno 2002) il quale dispone che “il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ... omissis ... nonché per l'approvare dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione”;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 che differiva al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differiva al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 aprile 2014 che differisce al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali;

PRESO ATTO pertanto che è consentita, per gli Enti Locali, sino alla data del 30 settembre 2014 l'approvazione delle tariffe e delle aliquote predette nonché l'apporto di modifiche e/o variazioni ai regolamenti comunali disciplinanti le stesse;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi preventivamente all'approvazione del presente provvedimento e sono riportati a tergo e si intendono quindi inseriti ad ogni effetto nella presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/00;

VISTI:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014;
- il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, come convertito con modificazioni in Legge **2 maggio 2014, n. 68**;
- l'articolo unico – comma 169 – della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007);

CON VOTI 8 favorevoli, 3 astenuti (Angelucci, Moreno, Villa), nessuno contrario essendo 11 i consiglieri presenti e 8 i consiglieri votanti;

DELIBERA

1. di ritenere, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa e per quanto di competenza, il **"Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147"** nel testo che si compone di n. 59 (cinquantanove) articoli - oltre n. 2 (due) allegati a) e b), il quale si unisce alla presente deliberazione distinguendolo con la lett. A), per formarne parte integrale e sostanziale;

3. di dare atto che il regolamento comunale di cui al punto 2 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014;

4. di dare atto che con l'entrata in vigore del Regolamento comunale di cui al punto 2 è abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21 marzo 2012 come da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 53 del 28 novembre 2013;

5. di inviare, ai sensi dell'art. 13 – comma 15° del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla **Legge 22 dicembre 2011, n. 214** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l'art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

-----==)O(==-----

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'area Economico Finanziaria e Tributi si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Borghetto Santo Spirito, 16 luglio 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cristina RIOLFO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gabriele CAGNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenza OLIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune e che non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data _____

Borghetto Santo Spirito, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenza OLIO